

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare – DVA – DIV. III  
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

**Riferimento:** Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2010\_273 del 24 maggio 2010 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria ENI S.p.A. di Taranto - Decreto di Modifica non sostanziale prot. DVA-2013.0026976 del 22 novembre 2013.

**Oggetto:** Relazione sullo stato delle diffide per la Raffineria ENI S.p.A. di Taranto (TA).

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta per posta elettronica in data 23/10/2017 (Prot. ISPRA n. 63073 del 18/12/2017), si rappresenta la situazione riepilogativa dello stato delle diffide relative alla Raffineria ENI S.p.A. di Taranto, redatta sulla base del Verbale di Ispezione del 11,12 e 13 settembre 2017 e della relativa corrispondenza.

In sintesi, risulta che:

1. la diffida n. 1 è risolta ma resta una prescrizione che dovrà essere controllata da ARPA Puglia;
2. la diffida n. 2 era risolta già in precedenza;
3. la diffida n. 3 è risolta;
4. la diffida n. 4 è risolta tranne che per un punto che sarà oggetto di verifica da parte di ARPA Puglia (5 dei 6 punti di cui è costituita la diffida sono risolti mentre per il sesto relativo all'adeguamento delle piattaforme di prelievo camini E4, E2, E7, E8 si è in attesa del nulla osta dell'ARPA Puglia);
5. la diffida n. 5 è risolta;
6. i punti di scarico interessati dalla la diffida n. 6 sono stati oggetto di campionamento e analisi effettuati da ARPA Puglia nell'ambito della visita ispettiva di settembre 2017; i relativi esiti sono stati trasmessi da ARPA Puglia con nota prot. n. 73784 del 1 dicembre 2017 riscontando che *"all'esito delle analisi gli scarichi sono risultati conformi ai limiti prescritti in AIA"*; pertanto, ferme restando le eventuali decisioni del TAR in merito ai ricorsi presentati da ENI S.p.A., la diffida si può ritenere risolta;
7. l'ulteriore diffida relativa alla mancata applicazione della procedura aggiornata di registrazione dell'attivazione del punto di emissione atmosfera S6 è risolta.

Infatti nella relazione ex art. 17 trasmessa a settembre u.s. al Prefetto di Taranto, l'ISPRA ha rilevato che "Il Gestore, con la nota prot. RAFTA/DIR/RP/260 del 27/07/2017 ha dato evidenza dell'ottemperanza della diffida proposta trasmettendo documentazione tecnica".

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

*Dr. Ing. Gaetano Battistella*



All. c.s.



Estremi della comunicazione di diffida	Descrizione sintetica dell'oggetto della diffida	Stato delle diffide al 30 novembre 2017
<p>1</p> <p>DVA-2014-0039151 del 27.11.2014</p>	<p>Prima Diffida. Mancato Adempimento alla Prescrizioni relative al Monitoraggio delle Ricadute delle Emissioni in Atmosfera di cui al Capitolo 7, pag. 133, del PIC Proposta del Gestore di rete di monitoraggio H<sub>2</sub>S (nota ENI RAFTA/DIR/344 del 06/10/2017)</p>	<p>La proposta ENI riguarda i sistemi DOAS (Dedicated Outdoor Air System) – già acquistati dal Gestore - da installare a cura del Gestore in posizioni già concordate con ARPA Puglia, con l'eccezione di 2 postazioni (postazioni n. 2 E 3).</p> <p>Le postazioni DOAS sono utilizzate per la rilevazione degli inquinanti in aria tramite rilevamento ottico ad ultravioletti.</p> <p>In sede di ispezione (11-13/09/2017) ARPA Puglia concorda con il Gestore la locazione delle due postazioni residue, come indicato nella nota ENI RAFTA/DIR/RP/351 del 18/10/2016 (Planimetria siglata e concordata tra Gestore ed ARPA Puglia allegata al verbale di ispezione) con indicazione della proposta di locazione delle postazioni 2 e 3.</p> <p>In relazione al modello delle apparecchiature DOAS, in risposta alla richiesta di ARPA Puglia per la misurazione del H<sub>2</sub>S, il gestore riferisce che la ricerca di mercato non ha portato alla individuazione di un modello che consenta misure affidabili per il parametro richiesto.</p> <p>Il Gestore, in alternativa alla soluzione DOAS, propone un sistema di misurazione affidabile per la rilevazione del H<sub>2</sub>S, basato sull'uso di postazioni fisse, poste lungo la recinzione all'interno dello stabilimento.</p> <p>Il GI ed ARPA Puglia concordano con la proposta del Gestore.</p> <p>ARPA Puglia, in risposta alla proposta ENI segnala, nella scelta degli analizzatori H<sub>2</sub>S, la necessità di prediligere strumenti ad elevata sensibilità, in grado di apprezzare livelli di concentrazione dell'ordine dei ppb. Tali livelli sono solitamente rilevabili e percettibili, data la bassa soglia di percezione dell'H<sub>2</sub>S, pari a 0.4 ppb (rif. L.R. Puglia 23/2015).</p> <p>Per la determinazione delle concentrazioni di H<sub>2</sub>S, il Gestore propone di applicare la metodica NIOSH 6013 che prevede la cromatografia ionica ed un range di misura 0.6 - 14 ppm, mentre ARPA Puglia ritiene che, per l'analisi in continuo di H<sub>2</sub>S in aria ambiente, siano più idonei strumenti automatici, in continuo e in tempo reale (con possibilità di visualizzare/archiviare dati al minuto), basati sul principio della fluorescenza UV, con campi di misura da 0-50 ppb a 0-10 ppm.</p> <p>Dovranno inoltre essere specificate le modalità di taratura degli analizzatori della nuova rete, adeguati alle metodiche ufficiali di riferimento aggiornate (UNI EN 14212).</p> <p>Infine, in relazione al posizionamento degli analizzatori, risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sito proposto H<sub>2</sub>S 01 coincide praticamente con quello della centralina ENI1, già dotata di analizzatore automatico per H<sub>2</sub>S;</li> <li>• il sito proposto H<sub>2</sub>S 04 dista circa 180 m dalla centralina ENI4.</li> </ul> <p>ARPA Puglia propone di collocare in postazione sottostante a quella proposta dall'analizzatore H<sub>2</sub>S n. 01 di circa 350m lungo il perimetro e di spostare l'H<sub>2</sub>S n. 04 lungo il perimetro di circa 250m,</p> <p>Per quanto sopra, la Diffida risulta sostanzialmente superata per gli aspetti relativi alla locazione delle postazioni DOAS e per l'utilizzo di postazioni fisse, poste lungo la recinzione all'interno dello stabilimento per la rilevazione del H<sub>2</sub>S, tuttavia, si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di dare indicazione al Gestore, come concordato in sede di V.I. di procedere alla cessione a titolo gratuito ad Arpa Puglia delle centraline dei 21 analizzatori installati da ENI presso la rete ARPA (esterni allo stabilimento);</li> <li>• di <b>prescrivere</b>, al Gestore di tenere conto delle osservazioni di Arpa Puglia in merito alla scelta dei modelli degli analizzatori per il H<sub>2</sub>S, approfondendo ulteriormente l'analisi di mercato in relazione al soddisfacimento delle richieste formulate.</li> </ul>



3	DVA.U.0003675 del 12-02-2016	Superamenti dei VLE agli scarichi HC totali, MTBE e COD	<p>Un primo parziale superamento della diffida è risultato dalla nota ISPRA prot. n. 0030283 del 24/05/2016). Il Gestore ha inoltre dato riscontro con la nota RAFTA/DIR/RP/188 del 25/05/2016 rilevando che gli autocontrolli eseguiti non erano risultati superamenti. Le successive indagini eseguite in occasione della visita ispettiva del 13 settembre 2017 non rileva superamenti.</p> <p><b>DIFFIDA RISOLTA</b></p>
4	DVA-2015-0012142 del 04/05/2016	Richiesta MATTM di riscontro prima diffida — integrazioni del Gestore. Nota ENI prot. RAFTA/DIR/RP/88 del 09/03/2016	<p>Punto a) superata Punto b) sospesa - all'epoca della visita ispettiva tutti i materiali per l'adeguamento delle piattaforme di prelievo camini E4, E2, E7, E8 erano stati forniti a pie d'opera ed era in programma di completare l'installazione entro novembre 2017. Si è in attesa che l'ARPA Puglia confermi l'adeguatezza degli interventi. Punto c) superata Punto d) superata Punto e) superata Punto f) superata Come da nota ISPRA prot 67059 del 17/11/2016</p> <p><b>DIFFIDA SOSTANZIALMENTE. RISOLTA - IN ATTESA DI CONFERMA DA PARTE DI ARPA DELL'IDONEITA' DELLE NUOVE PIATTAFORME DI CUI AL PUNTO B</b></p>
5	DVA.U.0020824.09-08-2016  DVA.U.0022108.07-09-2016	Prima Diffida Paragrafo 7 pag. 126- 127 del PIC e 52 del PMC Attuazione programma LDAR	<p>Punto a) il Gestore ha trasmesso le ulteriori informazioni richieste per la completa ottemperanza con la nota RAFTA/DIR/RP/42 del 30/01/2017. Punto b) Diffida superata con prescrizioni come da nota ISPRA prot. 73408 del 20/12/2016</p> <p><b>DIFFIDA RISOLTA</b></p>
6	DVA.U.0022081.07-09-2016	Prima Diffida. Superamenti scarichi idrici parziali UB e WE	<p><b>DIFFIDA SOSPESA IN ATTESA DELLE DECISIONI DEL TAR</b> - cfr. nota ISPRA prot. 67424 del 21/11/2016 di cui di seguito si riporta uno stralcio "Le motivazioni adottate dal gestore nell'istanza di annullamento, e ribadite nel citato ricorso al TAR, riguardano le attività di campionamento ed analisi svolte da ARPA Puglia nell'ambito della visita ispettiva ordinaria, effettuata congiuntamente ad ISPRA nello scorso mese di Maggio, e sono attualmente oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia Regionale. Non appena saranno disponibili i relativi esiti sarà possibile completare la verifica di ottemperanza richiesta con le note in oggetto".</p>

**La ulteriore diffida** relativa alla mancata applicazione della procedura aggiornata di registrazione dell'attivazione del punto di emissione atmosfera S6 è **risolta**, disposta con nota DVA prot. 15756 del 05/07/2017 infatti già nella relazione ex art. 17 trasmessa a settembre al prefetto di Taranto abbiamo rilevato che *"Il Gestore, con la nota prot. RAFTA/DIR/RP/260 del 27/07/2017 ha dato evidenza dell'ottemperanza della diffida proposta trasmettendo documentazione tecnica"*.